SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1972

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2008

Modifiche al codice penale in materia di pene accessorie

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

ONOREVOLI SENATORI. – Mi rivolgo a voi a seguito delle vicende che hanno visto coinvolto Marco Ahmetovic, un rom che la sera fra il 22 e il 23 aprile 2007 uccise con il suo furgone 4 ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, di Appignano del Tronto.

Non si trattò di un semplice incidente, poiché le vittime furono uccise dall'incoscienza di questa persona che non solo guidava a velocità troppo sostenuta ma era sotto l'effetto di sostanze alcoliche.

È stato condannato in primo grado, con una sentenza che ha profondamente colpito l'opinione pubblica, a sei anni e sei mesi a regime di arresti domiciliari lo scorso ottobre.

La mia iniziativa non è volta a contestare il sistema giuridico italiano, anche se alcune volte sembra favorire gli imputati e prendersi gioco delle vittime e dei loro parenti, ma le assurde libertà che vengono concesse a degli assassini che scontano la prigionia cercando di lucrare sulla loro cattiva immagine molto spesso appoggiati dai media e da agenti di spettacolo senza scrupoli.

In questo caso, Ahmetovic avrebbe accettato un contratto da 40 mila euro come testimonial della linea «Romjeans by Ahmetovic», sui cui capi sarebbero stampati coltelli, pistole e simboli dei rom, da un agente dello spettacolo di nome Alessio Sundas, il quale gli avrebbe inoltre proposto delle comparsate in discoteca a circa 3 mila euro a serata.

Il presente disegno di legge si propone di modificare il codice penale, con l'aggiunta di una pena accessoria, che prevede l'interdizione dall'utilizzo dell'immagine dei condannati per scopi pubblicitari.

Oggi giorno viviamo in una società che ci espone continuamente a messaggi pubblicitari di ogni genere provenienti da ogni angolo del pianeta; messaggi molto spesso negativi che un tempo non sarebbero mai stati recepiti ma oggi rappresentano paradossalmente gli *scoop* più seguiti.

È nostro compito proteggere le generazioni presenti e future non attraverso una censura *tout court* ma stabilendo regole chiare e precise nel tentativo di migliorare il nostro sistema sociale.

Ritengo dunque doveroso intervenire al fine di interdire l'utilizzo a scopo pubblicitario dell'immagine di quanti, non solo in questo caso, si siano macchiati di reati che così profondamente colpiscono l'opinione pubblica, soprattutto in considerazione del pericolo più grande rappresentato dall'emulazione che l'improvvisa e ingiustificata notorietà di soggetti che abbiano commesso delitti potrebbe ingenerare nei più giovani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie)

1. Al comma 1, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-*bis)* l'interdizione dall'utilizzo della propria immagine, in qualsiasi forma, a scopo pubblicitario».

Art. 2.

(Nuove norme in materia di interdizione dall'utilizzo della propria immagine, in qualsiasi forma, a scopo pubblicitario)

1. Dopo l'articolo 34 del codice penale è inserito il seguente articolo:

«Art. 34-*bis*. - *(Interdizione dall'utilizzo della propria immagine, in qualsiasi forma, a scopo pubblicitario). – 1.* L'interdizione dall'utilizzo della propria immagine, priva il condannato del diritto di riprodurre, esporre e pubblicare la propria immagine per scopi pubblicitari».

€ 1,00